

Causa C-340/19**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

29 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

18 aprile 2019

Ricorrente:

Valsts ieņēmumu dienests (Amministrazione tributaria statale, Lettonia)

Resistente:

SIA Hydro Energo

Latvijas Republikas Senāts (Corte suprema della Repubblica di Lettonia)**DECISIONE**

Riga, 18 aprile 2019.

Tale Corte (omissis) [composizione del giudice del rinvio]

ha esaminato mediante procedimento scritto il ricorso per cassazione proposto dal Valsts ieņēmumu dienests (Amministrazione tributaria statale) avverso la sentenza dell'Administratīvā apgabaltiesa (Tribunale amministrativo regionale, Lettonia) del 13 aprile 2017 nell'ambito della controversia amministrativa originata dal ricorso di annullamento proposto dalla SIA Hydro Energo avverso la decisione (omissis) della suddetta amministrazione del 10 settembre 2014.

Elementi della controversia*Elementi di fatto*

- [1] Nell'aprile 2012, la ricorrente in primo grado, la SIA Hydro Energo, ha chiesto l'immissione in libera pratica di merci che, secondo quanto da essa dichiarato,

rientravano nella sottovoce 7403 21 00 della nomenclatura combinata: rame raffinato e leghe di rame, greggio – a base di rame-zinco (ottone). L'aliquota di base del dazio all'importazione per tale voce è dello 0%.

Nel valutare la veridicità di tali informazioni, l'Amministrazione tributaria statale ha concluso che la merce dichiarata dalla ricorrente in primo grado consisteva in lamiere di ottone laminate a caldo. Dato che nella voce 7403 non rientrano i prodotti laminati, la merce dichiarata dalla ricorrente in primo grado è stata classificata nella sottovoce 7407 21 10 della nomenclatura combinata, ossia: barre e profilati, di rame – a base di rame-zinco (ottone) – barre. L'aliquota di base del dazio all'importazione per tale voce è del 4,8%.

Mediante decisione (omissis) del 10 settembre 2014, l'Amministrazione tributaria statale ha emesso nei confronti della ricorrente in primo grado un avviso di rettifica nel quale si esigeva il pagamento all'Erario dei dazi doganali previsti e degli interessi di mora.

- [2] La ricorrente in primo grado ha proposto ricorso di annullamento avverso tale atto amministrativo.
- [3] Con sentenza del 13 aprile 2017, l'Administratīvā apgabaltiesa ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione dell'Amministrazione tributaria statale resistente. Detto Tribunale si è basato sulla perizia del 19 settembre 2013 presentata dal Laboratorio di metodi di prova non distruttivi del Politecnico di Riga, secondo cui il tenore di rame del campione della merce è del 98,82%, mentre il tenore di zinco è dello 0,56%. Detta perizia indica inoltre che il campione fornito è un pezzo o un prodotto semilavorato ottenuto dalla fusione di rame. In tale stato, detto materiale non può essere utilizzato né in modo meccanico né per la fabbricazione di prodotti mediante pressatura. Ciò è altresì comprovato dalle ampie porosità, cavità e crepe riscontrabili nel piano di taglio della lamiera.

L'apgabaltiesa ha concluso che detto metallo corrispondeva alla definizione di rame raffinato, in quanto il tenore in peso di rame presente nella merce era uguale o superiore al 97,5%, mentre gli altri elementi non superavano i limiti indicati nella tabella di cui alla lettera a) della nota 1 del capitolo 74 del regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (in prosieguo: il «regolamento n. 1006/2011»).

Nel rilevare che la merce controversa si presenta in forma rettangolare, l'apgabaltiesa l'ha classificata nella sottovoce 7403 13 00 della Nomenclatura combinata (Rame raffinato e leghe di rame, greggio – Rame raffinato – Billette) in base alle sue proprietà oggettive intrinseche, alla sua composizione chimica e alla sua forma.

La sezione trasversale della merce non è piena e costante su tutta la lunghezza, come prescritto dalla definizione di barra di cui alla nota 1, lettera d), del capitolo 74 del regolamento n. 1006/2011.

Per quanto riguarda l'argomento dell'Amministrazione tributaria statale secondo cui la voce 7403 non comprende i prodotti laminati, l'apgabaltiesia ha sostenuto che il criterio determinante ai fini della classificazione è costituito dalle caratteristiche e dalle proprietà oggettive della merce quali definite nella voce della nomenclatura combinata. Secondo l'apgabaltiesia, la descrizione della voce 7403 13 00 (billette) ammette quei processi (di laminazione o di altra natura) che consentono alla merce di ottenere le caratteristiche precisate nella descrizione della voce, a condizione che questi non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove. A seguito di tale processo, la merce ha ottenuto una forma rettangolare ma continua ad essere irregolare, porosa e con crepe, il che impedisce di utilizzarla se non come prodotto semilavorato destinato alla trasformazione, per cui è rilevante anche quale sarà il suo utilizzo in futuro. Ciò è confermato sia dalla nozione prevista nella stessa voce (billette) sia dalle disposizioni di cui alla nota 1, lettera d), del capitolo 74 del regolamento n. 1006/2011, ai sensi della quale le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, possono essere considerate come rame greggio di cui alla voce 7403.

- [4] L'Amministrazione tributaria statale ha interposto ricorso per cassazione nel quale ha fatto valere quanto segue.

Dato che il prodotto di cui trattasi è laminato a caldo, ai sensi delle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci esso non è classificabile nella voce 7403.

Non vi è alcun motivo di dare credito alle valutazioni contenute nella perizia, in quanto esse differiscono dall'informazione in merito alla composizione chimica del prodotto specificata nei certificati di qualità del produttore e non vi sono prove che il campione della merce fornito dal ricorrente in primo grado sia stato prelevato dal carico dichiarato.

Il fatto che la merce consista in rame raffinato o in una lega di rame è irrilevante ai fini della sua classificazione nell'una o nell'altra voce della nomenclatura combinata, giacché è innanzitutto necessario determinare se la merce corrisponda alla descrizione della voce in questione. A tal fine, possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore.

I «getti» e le barre ottenuti col procedimento della colata continua sono spesso destinati agli stessi usi delle barre laminate, estruse o fucinate. Il fine ulteriore della merce è dunque irrilevante. Inoltre, nella definizione di barre non sono indicate le variazioni ammesse, al fine di considerare le barre come prodotti di forma rettangolare, quando, in realtà, le forme prodotte spesso non sono ideali.

Pertanto, una sezione trasversale piena e costante non si riferisce unicamente a prodotti con una forma ideale e che non sono perforati.

Elementi di diritto

Normativa applicabile

- [5] La classificazione delle merci nell'Unione europea è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»).

L'articolo 12 del regolamento n. 2658/87 dispone che la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel momento in cui la ricorrente in primo grado ha importato i prodotti dichiarati, era stato approvato il regolamento della Commissione n. 1006/2011. Il capitolo 74 di tale regolamento comprende le seguenti voci relative al rame e lavori di rame:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
[...]			
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio: – Rame raffinato		
[...]			
7403 13 00	-- Billette	esenzione	—
[...]			
	– Leghe di rame:		
7403 21 00	-- A base di rame-zinco (ottone)	esenzione	—
[...]			
7407	Barre e profilati di rame:		
7407 10 00	– Di rame raffinato	4,8	—
	– Di leghe di rame:		
7407 21	-- A base di rame-zinco (ottone)		
7407 21 10	--- Barre	4,8	—
[...]			

Ai sensi della nota 1, lettera d), del capitolo 74 del regolamento n. 1006/2011:

«“Barre”:

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i “cerchi appiattiti” e i “rettangoli modificati” nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione “rettangolare modificata”) supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi».

- [6] Il titolo I, parte A, del regolamento n. 1006/2011 contiene le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata:

«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La

classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:

a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;

b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c) nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

[...]

6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, *mutatis mutandis*, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

Motivi per i quali sussistono dubbi circa l'interpretazione della normativa dell'Unione europea

- [7] Secondo i documenti che accompagnano le merci rilevanti nel caso di specie, la merce importata dalla ricorrente in primo grado consiste in lamiere di ottone laminate a caldo (lingotti). Le loro dimensioni nominali sono 26 * 210 * 700 millimetri. Dato che i prodotti si presentano in forma rettangolare e il loro spessore supera il decimo della larghezza, l'Amministrazione tributaria statale li

ha classificati come barre di ottone della voce 7407 21 10 della nomenclatura combinata. Detta Amministrazione ha inoltre rilevato che, ai sensi delle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, i prodotti laminati non rientrano nella voce 7403 (rame e leghe di rame, greggio).

La ricorrente in primo grado, a sua volta, afferma che i prodotti in questione non sono conformi alla definizione di barre ai sensi della nomenclatura combinata, poiché la loro sezione trasversale non è piena e costante su tutta la lunghezza; infatti, nel piano di taglio delle lamiere si possono osservare ampie porosità, cavità e crepe. La ricorrente in primo grado indica inoltre che la laminazione a forma rettangolare mira unicamente a facilitare il trasporto e che i prodotti non possono essere utilizzati per fini diversi dalla rifusione. A sostegno di quest'ultima considerazione, la ricorrente in primo grado fa inoltre riferimento alla nota 1, lettera d), del capitolo 74 della nomenclatura combinata, che dispone che sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi. In altri termini, la ricorrente in primo grado sostiene che, ai fini della classificazione dei prodotti nelle voci 7403 o 7407 della nomenclatura combinata, non sono rilevanti soltanto la forma e il pretrattamento dei prodotti, ma altresì il loro grado di lavorazione e il loro possibile utilizzo. La ricorrente in primo grado ritiene quindi che la merce rientri nella voce 7403 21 00 della nomenclatura combinata [leghe a base di rame-zinco (ottone), greggio].

L'apgabaltiesa ha accolto l'argomentazione della ricorrente in primo grado secondo cui i prodotti non sono conformi alla definizione di barre, giacché la loro sezione trasversale non è piena e costante su tutta la lunghezza. L'apgabaltiesa afferma inoltre che, ai sensi delle prove addotte nel caso di specie, il prodotto di cui trattasi è, secondo la sua composizione chimica, rame raffinato, e non una lega di rame (ottone), per cui ha classificato i prodotti nella voce 7403 13 00.

- [8] La questione della composizione chimica dei prodotti rientra nell'accertamento dei fatti del caso, che compete alla giurisdizione nazionale. Tuttavia, la questione fondamentale nella presente causa è se i prodotti rientrano nella definizione di barre ai sensi della nomenclatura combinata.

Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e delle note delle sezioni o dei capitoli [sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo de 2015 nella causa C-547/13, Oliver Medical, (omissis) EU:C:2015:139, punto 45].

Se l'Amministrazione tributaria statale sottolinea giustamente che le merci della ricorrente in primo grado presentano alcune caratteristiche oggettive che corrispondono alle proprietà delle barre di cui alla nota 1, lettera d), del capitolo 74 della nomenclatura combinata, il che consentirebbe di classificarle nella voce

7407, la ricorrente in primo grado solleva fondati dubbi circa il fatto che tali merci soddisfino inoltre la caratteristica della sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza, dato che nel piano di taglio del prodotto si possono osservare ampie porosità, cavità e crepe.

- [9] L'Amministrazione tributaria statale fa riferimento alle note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Da queste risulta che la voce 7403 comprende prodotti sinterizzati che sono ottenuti a partire dalla polvere, per pressione e sinterizzazione. I prodotti sinterizzati sono porosi e di scarsa qualità meccanica e sono generalmente laminati, trafilati, fucinati, ecc., per portarli alla densità adeguata. Detti prodotti laminati, ecc., non rientrano nella voce 7403, bensì, ad esempio, nelle voci 7407 e 7409.

Dato che, secondo i documenti che accompagnano la merce, i prodotti di cui trattasi nella presente causa sono laminati, tale circostanza potrebbe costituire un ulteriore motivo per classificarli nella voce 7407.

Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la nomenclatura combinata, dalla Commissione europea e, per quanto riguarda il sistema armonizzato, dall'Organizzazione mondiale delle dogane, forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti [sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2015 nella causa C-547/13, *Oliver Medical*, (omissis) EU:C:2015:139, punto 46].

Tuttavia, ai sensi del paragrafo 1 delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli. Le note esplicative non sono quindi sufficienti a dissipare i dubbi circa il fatto che i prodotti abbiano una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza, come previsto dalla lettera d) della nota 1 del capitolo 74 della nomenclatura combinata.

- [10] Ai fini della risoluzione della predetta questione è necessario interpretare le disposizioni del diritto dell'Unione. L'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Al *Senāts* non risulta che la Corte di giustizia dell'Unione europea si sia finora pronunciata in merito a tale questione. Ciò premesso, il *Senāts* ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- [11] Per questo motivo, il procedimento nella presente causa è sospeso fino alla pronuncia della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale.

Dispositivo:

Ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (omissis) il Senāts

ha deciso di

Sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se la nomenclatura combinata che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, debba essere interpretata nel senso che la voce 7407 (barre e profilati di rame) non comprende lingotti di rame o in lega di rame di forma rettangolare il cui spessore supera il decimo della larghezza e che sono stati laminati a caldo, ma nella cui sezione trasversale vi sono porosità, cavità e crepe irregolari.

(omissis)

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE